

• PROBLEMATICHE E IMPATTO PER L'AZIENDA AGRICOLA

Servono norme specifiche per i rifiuti agricoli



I rifiuti agricoli hanno una ridotta incidenza rispetto alle altre attività produttive. Ciononostante la gestione per le aziende agricole risulta troppo onerosa. Servirebbe pertanto una disciplina specifica che tenga effettivamente conto dell'organizzazione aziendale, facendo tesoro delle esperienze maturate dagli accordi-contratti di programma esistenti

di Rosalba Martino,
Anselmo Montermini

Con l'operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) anche le aziende agricole dovranno registrare con modalità informatizzate la movimentazione dei propri rifiuti pericolosi. Per contribuire a finanziare il sistema le aziende dovranno, inoltre, pagare un canone fisso annuo indipendentemente dai quantitativi dei rifiuti prodotti.

Sebbene il settore agricolo risulti un'attività produttiva primaria della catena agroalimentare, non è da ritenersi paragonabile ad altre attività (ad esempio industria manifatturiera, industria chimica, ecc.).

D'altronde l'Unione Europea, adottando politiche di mercato sostegno dei prezzi, anziché affidare al mercato concorrenziale i prodotti agricoli, ha assicurato stabilità e remuneratività agli agricoltori, favorendo nel contempo l'integrazione delle agricolture nazionali.

Sembra però che nella disciplina dei rifiuti non sia stato concretamente applicato il principio di concertazione con il Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire un sistema di gestione ambientale efficace e sostenibile per il settore agricolo.

A oggi il settore lamenta di adempimenti troppo onerosi per la gestione dei propri rifiuti, anche a seguito delle semplificazioni amministrative previste dal

legislatore con le ultime modifiche al codice ambientale.

Le semplificazioni previste nel Sistri per certi comparti produttivi (compreso il settore agricolo) riproducono pressoché quelle previste dal codice ambientale.


In questo articolo si è inteso analizzare la produzione dei rifiuti derivanti dalle normali pratiche agricole allo scopo di inquadrare le problematiche del settore e gli impatti legati all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, al fine di individuare un sistema di gestione ambientale efficace e sostenibile anche dal punto di vista economico, tenendo conto delle positive esperienze maturate dagli accordi di programma stipulati tra Pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, gestori impianti e consorzi di filiera per la gestione dei rifiuti agricoli.

Produzione di rifiuti agricoli

Le informazioni sui flussi di produzione e movimentazione dei rifiuti sono attualmente rappresentate da un sistema documentale fornito da enti o imprese che gestiscono rifiuti e dal Catasto rifiuti, istituito dall'art. 189 del Codice ambientale.

Il flusso informativo del Catasto, gestito da Apat (ora denominato Ispra, Istituto superiore della protezione e tutela ambientale) e dalle Agenzie regionali per la protezione e la tutela ambientale, deriva dal sistema telematico delle Camere di





- Agricoltura-pesca
- Industria
- Costruzioni
- Servizi, Pubblica amministrazione e altre attività pubblico servizio
- Trattamento rifiuti e depurazione acque

GRAFICO 1 - Rifiuti prodotti dalle attività produttive

Solo lo 0,5% dei rifiuti deriva dal settore agricolo.

commercio competenti per territorio, che trasmettono i dati sulle comunicazioni annuali dei soggetti obbligati di cui all'art. 189 del Codice ambientale (MUD previsto dalla legge n. 70 del 1994).

Gli enti e le imprese obbligate per legge devono, quindi, comunicare attraverso il MUD entro il 30 aprile di ogni anno i dati sui rifiuti gestiti nell'anno precedente. L'utilizzo del MUD consente di ricostruire i flussi specifici dei rifiuti, evidenziando i diversi passaggi che compiono dal produttore allo smaltitore finale.

Circa 135 milioni di tonnellate sono i rifiuti prodotti dalle attività produttive (fonte MUD, desunto dal rapporto Ispra rifiuti 2009), di cui solo lo 0,5% (circa 600.000 t) è quello derivante dal settore agricolo (grafico 1). Si registra per la produzione dei rifiuti agricoli pericolosi un valore pari a circa 11.000 t.

Dalle normali pratiche agricole si producono rifiuti pericolosi e non, le cui attività si possono in generale ricondurre a:

- coltivazioni dei terreni agricoli;
- attività di allevamento (sanificazione degli ambienti, alimentazione e salute animale);
- manutenzione dei mezzi;
- colture forzate (pratiche di pacciamatura, serre, ecc.);
- copertura insilati, foraggi e paglie, ecc.

I rifiuti delle imprese agricole derivano, per lo più, dal-

l'utilizzo di agrofarmaci (contenenti sostanze pericolose), farmaci veterinari, prodotti per la sanificazione degli ambienti, dalla manutenzione dei mezzi (batterie esaurite, oli esausti, ecc.), dall'utilizzo di altri beni che possono avere una prospettiva di mercato del riciclaggio (imballaggi di vario genere, beni in polietilene, materiali ferrosi e in legno, ecc.).

In *tabella 1* si riporta un elenco indicativo delle principali tipologie di rifiuti che possono essere prodotte dalle normali pratiche agricole.

Unica indagine di settore disponibile è quella effettuata dal Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia (Montermini e Nasuelli, 2005). Nell'indagine viene stimata una produzione complessiva di rifiuti agricoli nel territorio reggiano di circa 4.000 t, corrispondente a una produzione media per azienda agricola di 430 kg, inferiore alla produzione media nazionale pro capite dei rifiuti urbani (circa 550 kg/abitante/anno). Si tenga altresì presente che la realtà agricola italiana è fatta di piccole aziende che producono quantità di rifiuti nettamente inferiori alla media sopra riportata.

Considerando che le aziende agricole sono circa 1,6 milioni in tutta Italia (dati dal V° Censimento Istat) si può stimare una produzione di rifiuti agricoli pari a circa 670.000 t, con una produzione di rifiuti pericolosi attorno a 70.000-85.000 t.

Sulla base dell'indagine di settore si evidenzia che i rifiuti maggiormente prodotti sono costituiti da materiali ricicla-

IL QUADRO NORMATIVO

Il Codice ambientale

Negli ultimi anni (2004-2008) è stato varato un complesso normativo ambientale, al quale, pur tra contrasti, si da il nome di Codice ambientale o testo unico per l'ambiente.

La legge delega 15-12-2004, n. 308 conduce, infatti, all'emanazione del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14-4-2008, successivamente modificato da altri due decreti, che abroga la previgente normativa quadro in materia di rifiuti.

Il Codice, pur con i suoi difetti, non costituisce una mera opera di accorpamento delle norme settoriali preesistenti, ma di queste costituisce un corpo unitario, di cui si avverte l'esigenza di armonia con principi comunitari e valori costituzionali. La parte IV del Codice ambientale è dedicata alla disciplina dei rifiuti.

bili quali: imballaggi in genere (16%), beni in polietilene (circa 40%), ferro e legno (23%).

I rifiuti pericolosi sono per lo più costituiti dalle batterie usate e dagli oli esausti derivanti dalla manutenzione dei mezzi (circa 10%) e da altri rifiuti pericolosi che incidono per meno di un punto percentuale sulla produzione complessiva dei rifiuti agricoli (farmaci veterinari, filtri per atomizzatori, ecc.).

I contenitori di fitosanitari (1,4%) potrebbero essere considerati pericolosi solo nell'ipotesi in cui non vengono adottate le dovute precauzioni sul corretto utilizzo degli stessi prodotti. È ormai una consuetudine tra le aziende agricole provvedere a un adeguato lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di agrofarmaci, per garantire il riutilizzo del reflu per il trattamento fitosanitario previsto.

Le operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori di fitosanitari si collocano, infatti, nell'ambito delle buone pratiche agricole che prevedono un uso congruo e massimizzato del prodotto fitosanitario.

TABELLA 1 - Principali tipologie di rifiuti agricoli

Tipologia rifiuti	Descrizione
RNP	Rifiuti plastici, a eccezione di imballaggi, costituiti da teli di pacciamatura, coperture, manichette, ecc.
RNP	Rifiuti metallici (reti, recinzioni, reggette, ecc.)
RP	Fitofarmaci non più utilizzati o scaduti, residui prodotti agrochimici
RNP	Contenitori vuoti fitofarmaci non bonificati
RP	Imballaggi in vetro, compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in plastica, compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in legno
RNP	Imballaggi metallici
RNP	Imballaggi compositi (ad esempio, tetrapak), compresi contenitori vuoti di fitofarmaci o concimi
RNP	Imballaggi in materiali misti
RP	Assorbenti, materiali filtranti (ad esempio, filtri usati di atomizzatori), stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, ecc.
RP	Batterie usate derivanti dalla manutenzione mezzi
RP	Oli da circuiti idraulici
RP	Oli da motore, ingranaggi e lubrificanti
RNP	Pneumatici fuori uso
RP	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti

RP = rifiuti pericolosi; RNP = rifiuti non pericolosi.

I costi sostenuti dal settore agricolo

Finalità del Codice ambientale per la gestione dei rifiuti è rappresentato dal perseguire i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario di «chi inquina paga».

In applicazione a tale principio la legge prevede concretamente, per particolari tipologie di rifiuti, l'organizzazione di sistemi consorziali in grado di garantire le raccolte dei rifiuti finalizzate al loro recupero.

Il sistema consorziale viene di norma sostenuto da tributi ambientali esposti direttamente nella fattura di vendita (ad esempio, contributo Conai) o ricompresi nel prezzo di acquisto dei prodotti stessi.

La produzione di rifiuti agricoli è rappresentata per lo più da imballaggi fuori uso e materiali plastici in polietilene con un'elevata potenzialità di riciclaggio. Le aziende agricole contribuiscono con l'acquisto dei prodotti agricoli al sistema consorziale per il recupero delle principali

TABELLA 2 - Stima delle quantità di rifiuti agricoli prodotti e costi di smaltimento in provincia di Reggio Emilia

	Quantità		Costi (euro)	Tipologia rifiuti
	t	%		
Oli	273	7,10		RP
Filtri	9	0,20	13.237	RP
Batterie	121	3,20		RP
Rifiuti veterinari	27	0,70	20.436	RP-RPN
Contenitori di fitosanitari	54	1,40	23.738	RP-RNP
Altri imb. in plastica (1)	124	3,20	3.718	RNP
Beni PE (2)	1.515	39,50	45.448	RNP
Bancali in legno	432	11,30		RNP
Pneumatici	172	4,50	22.389	RNP
Ferro	846	22,00		RNP
Pali in legno	44	1,10		RNP
Carta (3)	220	5,70		RNP
Totale	3.837	100	128.966	

RP = rifiuti pericolosi; RNP = rifiuti non pericolosi.

(1) Altri imballaggi: sacchi concime, contenitori disinfettante, big-bag fieno e telo trasporto uva.

(2) Beni PE: manichette, tubi irrigazione, reti, teli pacciatura.

(3) Carta: pulizia mammelle e sacchi per sementi.

Fonte: L'Informatore Agrario, n. 28/2005.

tipologie prodotte senza ricevere in cambio un adeguato servizio di raccolta dei beni a fine vita.

Come si evince dall'indagine di settore, il contributo delle aziende agricole per la produzione dei rifiuti pericolosi risulta poco significativo, costituito principalmente da batterie usate e oli esausti derivanti dalla manutenzione dei mezzi nel-



Contenitori di agrofarmaci vuoti in attesa di smaltimento

l'ambito delle attività del «fai da te».

Tali tipologie di rifiuti pericolosi sono nel Codice ambientale già sottoposti al controllo attraverso i propri consorzi di filiera, obbligati al ritiro e a garantire la tracciabilità per l'intero ciclo di vita (dall'immesso al consumo, alla fase finale di smaltimento o recupero).

Un'azienda agricola di piccole-medie dimensioni, in genere a conduzione familiare, deve sostenere dei costi della raccolta e smaltimento dei propri rifiuti pari a circa 70-100 euro a chiamata.

Si deve evidenziare che le attività agricole sono fortemente influenzate dalla stagione, dal tipo di coltivazioni, dal tipo o consistenza degli allevamenti e da molteplici altri fattori che ne rendono l'organizzazione e la stessa conduzione aziendale alquanto complessa.

L'azienda agricola potrebbe quindi richiedere al gestore il ritiro dei propri rifiuti prodotti più volte in un anno, sostenendo elevati costi di gestione dei propri rifiuti.

In molte realtà del Centro-nord si sono diffusi nell'ultimo decennio accordi-contratti di programma per la gestione dei rifiuti agricoli, stipulati tra Pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, consorzi di filiera e soggetti gestori dei rifiuti, contenenti semplificazio-

Utilizzo improprio di pneumatici



TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il Sistri

Con il comma 3-bis introdotto dal correttivo al Codice ambientale (dlgs 4/2008) all'art. 189 viene per la prima volta introdotta l'attivazione di un sistema per la tracciabilità dei rifiuti in modo informatizzato, a integrazione di quello esistente.

A distanza di circa due anni il legislatore ha inteso rendere formalmente operativo il sistema così come previsto dal citato comma 3-bis. Infatti, con l'introduzione dell'art. 14-bis della legge n. 102 del 3-8-2009 di conversione del cosiddetto decreto (legge) anticrisi, il Governo è intervenuto a garantire l'operatività del sistema informatizzato per la tracciabilità dei rifiuti, mediante uno o più decreti attuativi da emanarsi entro febbraio circa.

Con decreto 17-12-2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-2010 (Suppl. ordinario n. 10), viene quindi istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto Sistri).

I soggetti obbligati di cui all'art. 189 comma 3 del Codice ambientale dovranno aderire al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti con le modalità e termini stabiliti all'art. 1 del dm 17-12-2009, ovvero essere iscritti prima di dare avvio alle rispettive attività di gestione dei rifiuti.

Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti obbligati verranno consegnati i dispositivi in comodato d'uso di proprietà del sistema Sistri.

Per l'iscrizione al Sistri è possibile consultare il sito al seguente indirizzo: www.sistri.it

News. Con decreto del 15-2-2010 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010) sono stati prorogati di ulteriori 30 giorni i termini di iscrizioni al Sistri:

- primo gruppo di cui al comma 1, art. 1, lettera a): entro il 28-3-2010;
- secondo gruppo di cui al comma 1, art. 1, lettera b): entro il 28-4-2010. •



I cassonetti delle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani sono un sistema improprio per lo smaltimento dei rifiuti agricoli

ni amministrative e tariffe di gestione agevolate.

Come vedremo successivamente, le esperienze maturate dai contratti di programma sono risultate efficaci strumenti di governo, in grado di garantire una corretta gestione dei rifiuti agricoli attraverso: l'individuazione di un adeguato sistema di tracciabilità dei rifiuti, l'organizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti e la riduzione di conferimenti poco virtuosi al servizio pubblico.

Con l'operatività del Sistri le aziende agricole maggiormente diffuse sul territorio nazionale, costituite da piccole-medie dimensioni e a conduzione familiare, dovranno pagare un canone fisso di 120 euro.

Nel caso inoltre del trasporto dei rifiuti con mezzo proprio si dovrà aggiungere un ulteriore contributo di 100 euro per mezzo, a eccezione di quelle aziende che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i 30 kg o 30 L al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta.

I canoni fissi previsti dal Sistri (120-220 euro/anno) sono da aggiungere ai tributi ambientali e ai costi sostenuti dalle aziende agricole per la gestione dei propri rifiuti senza ricevere in cambio un adeguato servizio di raccolta.

Gli accordi di programma ambientale

Gli accordi di programma ambientale sono stati recepiti per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo 22/97 che, in numerose disposizioni, ha previsto la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, finalizzata principalmente alla riduzione della formazione e pericolosità dei rifiuti, al riciclaggio e al recupero dei medesimi.

La gestione dei Consorzi si devono conformare ai principi generali di cui all'art. 237 del Codice ambientale: hanno personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro; sono, di norma, retti da uno Statuto adottato conformemente alle disposizioni generali della norma sui rifiuti e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore; svolgono i compiti specificatamente individuati dalle singole disposizioni di legge; partecipano i soggetti individuati nelle singole disposizioni.

I Consorzi devono in ogni caso essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione, nonché il massimo rendimento possibile.

Gli art. da 233-237 del Codice ambientale disciplinano i Consorzi per la raccolta e recupero delle seguenti sostanze o materiali: oli e grassi vegetali e

animali esausti; beni in polietilene; batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi; oli minerali usati. Il titolo II della parte IV del Codice ambientale contiene un'organica disciplina in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in recepimento della direttiva 94/62/Ce e direttiva 2004/12/Ce.

Il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) si basa sulle attività dei consorzi rappresentativi di sei materiali, con i seguenti compiti: la raccolta dei rifiuti di imballaggio delle imprese industriali e commerciali; il riciclaggio e il recupero di rifiuti di imballaggio; la promozione di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio; la stipula di accordi con le Pubbliche amministrazioni per favorire le raccolte differenziate a livello dei singoli Comuni. Per i Comuni che sottoscrivono l'accordo viene riconosciuto un corrispettivo economico in funzione della qualità e quantità dei rifiuti urbani raccolti (accordo quadro Anci-Conai).

TABELLA A - Entità dei contributi ambientali per l'anno 2009

Tipologia	Contributo (euro/t)
Acciaio	15,49
Alluminio	25,82
Carta	22,00
Legno	8,00
Plastica	195,00
Vetro	10,32

Fonte: Conai.

Il Codice ambientale, che abroga il citato decreto 22/97 e successive modifiche, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma ambientali all'art. 206.

Gli accordi-contratti di programma ambientale hanno costituito un efficace strumento di governo sul territorio, capace di garantire la gestione di particolari tipologie di rifiuti. Gli accordi-contratti di programma per i rifiuti agricoli di norma disciplinano: le modalità di conferimento a centri di raccolta, semplificazioni per le aziende, in alcuni casi, anche tariffe agevolate da parte dei gestori, un sistema adeguato di tracciabilità dei rifiuti, un organismo indipendente di controllo per valutare i risultati dell'accordo stesso, sistemi adeguati di pubblicità, sanzioni dissuasive in caso di inadempienze, ecc.

In questo modo è stato possibile superare situazioni critiche, quali i conferimenti poco virtuosi al servizio pubblico, i cui oneri sarebbero ricaduti sulla collettività.

Prospettive di gestione con il nuovo sistema

L'evoluzione tecnologica, che ha coinvolto un po' tutti i settori produttivi, deve ora fare i conti con lo sfruttamento delle risorse e la gestione dei rifiuti, per garantire il giusto equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale (una maniera semplice per tradurre

in pratica il principio di sviluppo sostenibile).

L'attività di un'azienda anche in questo periodo di crisi del mercato mondiale

Delle 600.000 t di rifiuti agricoli, circa 11.000 sono classificate come pericolose

STRUMENTI VOLONTARI DI GESTIONE

Accordi-contratti di programma

Gli strumenti volontari, quali gli accordi e contratti di programma, in contrapposizione al sistema di governo basato sul principio del «*command and control*» in capo alla Pubblica amministrazione, sono basati sulla responsabilità condivisa, in cui pubblico e privato concorrono insieme e in piena libertà a raggiungere specifici obiettivi di tutela ambientale, cui fa da contrappeso la concessione di incentivi economici e semplificazioni amministrative.

La legge 8-6-1990, n. 142, all'art. 27 individuava nell'accordo di programma una forma associativa e di cooperazione fra Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici per razionalizzare risorse e stimolare ogni efficace collaborazione fra soggetti istituzionali e sociali. La disposizione è ora rifluita nell'art. 34 del decreto legislativo 18-8-2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

Ma è nella legge sulla trasparenza amministrativa n. 241/1990 che troviamo

istituzionalizzati gli accordi tra Pubbliche amministrazioni e tra Pubbliche amministrazioni e privati.

L'Unione Europea, sulla base delle esperienze dei Paesi anglosassoni, ha voluto incoraggiare gli strumenti volontari, come strategie per garantire efficaci obiettivi di tutela ambientale a livello dei singoli Stati membri.

Gli accordi di programma ambientale sono stati recepiti per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso il dlgs 22/97 (normativa quadro in materia di rifiuti previgente) che, in numerose disposizioni, ha previsto la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, finalizzata principalmente alla riduzione della formazione e pericolosità dei rifiuti, al riciclaggio e recupero dei medesimi.

Il Codice ambientale, che abroga il citato dlgs 22/97 e successive modifiche, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma ambientali all'art. 206. •

dovrà evolversi verso nuovi modelli gestionali a garanzia di elevate prestazioni ambientali (sistema di gestione ambientale). La corretta gestione dei rifiuti agricoli riguarda in sostanza l'organizzazione delle raccolte differenziate di particolari tipologie di materiali, prodotte in piccole quantità, con periodicità saltuaria in funzione della stagione, del tipo di colture, ecc.

Il lavoro agricolo è costituito inoltre dalla coltivazione di appezzamenti di terreno spesso non contigui e lontani dai centri aziendali. Le raccolte differenziate devono pertanto essere organizzate attraverso centri di raccolta diffusi sul territorio, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e garantire il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti agricoli.

Alla luce delle esperienze maturate in questo ultimo decennio, negli accordi-contratti di programma esistenti sui rifiuti agricoli si potrebbe prevedere una disciplina specifica in grado di garantire l'organizzazione delle raccolte attraverso:


- centri di raggruppamento dei rifiuti in impianti aziendali o interaziendali dove avviene il deposito temporaneo, così come previsto dal Codice ambientale;
- centri per appuntamento, che si po-

trebbero per la prima volta normare;

- centri di raccolta comunali (Cdr).

Si potrebbe quindi prevedere che le singole aziende agricole possano adempiere agli obblighi della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) attraverso i responsabili dei centri di raccolta.

Il nuovo modello gestionale delle aziende agricole potrebbe essere quin-



Fase della raccolta finalizzata al raggruppamento dei rifiuti agricoli da avviare alle singole filiere



Le reti delle rotoballe sono un problema per lo smaltimento

di costituito da «un'organizzazione interaziendale» in grado di garantire un sistema integrato di gestione dei rifiuti basato su:

- un'efficiente logistica dei trasporti, finalizzata alla riduzione della movimentazione dei rifiuti;
- nuovi modelli gestionali, ad esempio centri di raggruppamento dei rifiuti interaziendali, efficaci sinergie con gestori, impianti e consorzi di filiera, sviluppo delle raccolte differenziate, ecc.;
- garantire flussi di rifiuti riciclabili ai sistemi consortili di filiera.

Considerazioni conclusive

L'agricoltura, contrariamente a quello che potrebbe sembrare, si è sempre occupata di ambiente, ma con l'evoluzione tecnologica e l'avvento della plastica

Impianti del sistema consortile per il recupero di certe tipologie di rifiuti:

batterie usate, oli esausti, beni in PE, imballaggi, ecc.

Sistema impiantistico-territoriale di smaltimento-recupero:

termovalorizzatore, discarica, ecc.

Fase della gestione per lo smaltimento-recupero dei rifiuti agricoli

FIGURA 1 - Possibile gestione interaziendale dei rifiuti agricoli



Contenitori di agrofarmaci abbandonati in un canale di irrigazione

deve ora fare i conti con nuovi modelli di gestione ambientale.

Le questioni del settore sono in realtà dupli:

- una gestione troppo onerosa per piccole aziende, per lo più a conduzione familiare, la cui incidenza risulta essere poco significativa verso il resto delle altre attività produttive (meno dello 0,5%), ma potrebbe rappresentare un problema a livello locale (abbandoni di rifiuti sul territorio o conferimenti poco virtuosi al servizio pubblico);

QUALI REGOLE

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei rifiuti è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti. È una forma di stoccaggio che può essere autorizzata, purché rispetti le condizioni stabilite all'art. 183, lettera m) del Codice ambientale.

I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorodibenzofenile in quantità > 2,5 ppm, né policlorobifenile e policlorotrifenile in quantità > 25 ppm.

I rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità a scelta del produttore: per rifiuti non pericolosi con cadenza di allontanamento dei rifiuti almeno trimestrale indipendentemente alla quantità in deposito, ovvero quando la quantità in deposito supera i 20 m³; per rifiuti pericolosi con cadenza di allontanamento dei rifiuti almeno trimestrale indipendentemente alla quantità in deposito, ovvero quando la quantità in deposito supera i 10 m³.

Il deposito temporaneo deve avere durata massima di 1 anno.

- le potenzialità del settore per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti riguardanti certe tipologie di materiali e sostanze (imballaggi, beni in polietilene, frazioni biodegradabili, ecc.).

Per favorire il riutilizzo delle biomasse in agricoltura il Codice ambientale è intervenuto al comma 2 dell'art. 185, prevedendo la possibilità di sottrarre alla disciplina dei rifiuti le seguenti sostanze: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas...».

Per la gestione dei rifiuti agricoli da parte delle piccole imprese continuano ad applicarsi i vecchi accordi-contratti di programma nei territori in cui sono stati stipulati tra Pubblica amministrazione, gestori del servizio, associazioni imprenditoriali agricole e/o consorzi di filiera.

Con le evoluzioni normative nel frattempo intervenute dal Codice ambientale alle ultime novità del Sistri gli accordi di programma esistenti dovranno in qualche modo adeguarsi alle nuove disposizioni di legge, con ulteriori oneri a carico del settore agricolo.

Il Sistri non è ancora operativo e con il decreto ministeriale del 15 febbraio scorso sono stati prorogati di altri 30 giorni i termini di iscrizione (28 marzo circa per il primo gruppo e 28 aprile circa per il secondo gruppo).

In questa profonda incertezza normativa gravata da ulteriori onerosi adempimenti, che non aiutano il settore a uscire dalla crisi, sarebbe opportuno avanzare ipotesi concrete per una gestione sostenibile dei rifiuti agricoli.

Sarebbe opportuno avanzare al legislatore l'ipotesi di congelare l'iscrizione e l'operatività del Sistri alle imprese agricole, al fine di valutare attraverso indagini di settore i costi-benefici di un sistema di tracciabilità dei rifiuti agricoli pericolosi.

Il legislatore potrebbe inoltre valutare l'ipotesi di emanare una disciplina specifica sui rifiuti agricoli, in grado di definire un sistema di gestione dei rifiuti adeguato all'organizzazione aziendale alle esigenze del settore agricolo, tenuto conto delle esperienze maturate dagli accordi-contratti di programma esistenti.

Si deve al riguardo evidenziare che al titolo III della parte IV del Codice ambientale viene dedicato un intero capitolo alla gestione di particolari tipologie di

CHE COSA SONO

Centri di raccolta

L'ultimo correttivo al Codice ambientale introduce per la prima volta, all'art. 183, comma 1, lettera c), la definizione di centro di raccolta (Cdr).

Per centro di raccolta si intende quindi: «un'area presidiata e allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».

Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8-4-2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2008, successivamente modificato con decreto ministeriale del 13-5-2009 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18-7-2009) vengono stabiliti i requisiti tecnici e le modalità gestionali dei centri di raccolta comunali.

Il legislatore nazionale con una nozione esplicita di «centro di raccolta» ha presumibilmente inteso disciplinare tale fattispecie come «fase della raccolta» da assoggettare a un determinato regime autorizzativo agevolato, diverso quindi dalle operazioni di stoccaggio, finalizzati al recupero (messa in riserva classificata come R13) o allo smaltimento (deposito preliminare classificato come D15).

rifiuti (ad esempio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, rifiuti contenenti amianto, rifiuti portuali, rifiuti dei cantieri, ecc.).

La particolarità di certe tipologie di rifiuti necessitano, infatti, di una disciplina specifica, sulla base di quanto prevedono sia direttive comunitarie, recepite dal nostro ordinamento nazionale, o da disposizioni statali. Come si evince dalle valutazioni riportate in questo documento i rifiuti agricoli risultano tipologie particolari per la complessità del settore di provenienza, la cui gestione necessita di disposizioni speciali.

Rosalba Martino

Settore risorse idriche e tutela ambientale
Provincia di Ferrara
rosalba.martino@provincia.fe.it

Anselmo Montermini

Consorzio fitosanitario, Reggio Emilia

Montermini A., Nasuelli P. (2005) - Come quantificare i rifiuti speciali agricoli. L'Informatore Agrario, 28: 35-38.